

## **Commissione informatica: documento programmatico**

Il documento, elaborato dalla commissione informatica del C.N.F., è anche frutto dell'esperienza di un gruppo di colleghi appartenenti a vari Ordini italiani che negli ultimi dieci anni hanno acquisito sul campo la concreta consapevolezza dell'importanza degli strumenti informatici approfondendo e lavorando, fra l'altro, prima al progetto di informatizzazione delle cancellerie civili (*polisweb*) e poi al processo civile telematico

Il panorama nazionale che si presenta è quello di singoli Ordini e/o Unioni, che si sono attivati con soluzioni varie e alternative tra loro, vuoi approntando iniziative interne, vuoi ricorrendo a società commerciali; con ciò creando un'evidente disomogeneità e conseguente dispersione di risorse umane ed economiche di difficile recupero.

Un progetto informatico, per la sua complessità e specialità, può sembrare, a non addetti, difficoltoso e di difficile realizzazione. In realtà può essere paragonato alla costruzione di una casa: concorrono alla sua realizzazione molte professionalità con lavori per lo più oscuri e sconosciuti al committente; non per questo il committente vi rinuncia, anzi, il suo occhio attento segue e trasforma le singole opere ancora informi, in immagini di vita concreta verificandone la loro compatibilità al risultato che si attende.

In conclusione, poiché l'innovazione tecnologica e la recente accelerazione voluta dal legislatore e ribadita dal Ministro in sede congressuale pongono ormai come imprescindibile la necessità di un'informatizzazione dell'Avvocatura, si ritiene necessario che questo importante progetto di strategica trasformazione venga guidato e pilotato in prima persona dal Consiglio Nazionale, con l'imprescindibile collaborazione di tutte le componenti di propria emanazione, degli Ordini e delle Associazioni.

### **Iniziative e progetti**

#### **Ruolo della Commissione Informatica**

La commissione informatica è destinata a rivestire:

- a) un ruolo di studio e presentazione al C.N.F. dei possibili progetti nell'esclusivo interesse dell'Avvocatura;
- b) un ruolo di "direzione dei lavori" per la realizzazione dei progetti condivisi e deliberati dal C.N.F.;
- c) un ruolo di analisi e coordinamento delle esigenze informatiche riguardanti le diverse componenti interne del C.N.F., si pensi alla necessità che le varie fondazioni, commissioni, gruppi di lavoro, uffici, ecc... hanno di avere un unico punto di riferimento in grado di approntare ed ottimizzare soluzioni e scelte informatiche;
- d) un ruolo di aggiornamento e partecipazione attiva alle sempre più importanti iniziative in campo informatico comuni all'Avvocatura Europea ( si veda il punto 11);
- e) la commissione informatica, assieme al proprio gruppo di lavoro, opererà in costante sinergia con le Fondazioni e le altre commissioni del C.N.F., oltre che con gli Ordini e le Associazioni, coordinandone l'attività.

In particolare il coordinamento si rende necessario al fine di ottimizzare le diverse energie nel settore, evitando inutili e dannose sovrapposizioni.

f) la commissione ha acquisito la disponibilità, a collaborare, come visto, di un gruppo di lavoro altamente qualificato, costituito da colleghi, e non solo, che operano da tempo nel settore per conto di Ordini di tutta Italia. Si tratta di soggetti che a livello territoriale hanno in gran parte realizzato le opere di cui ai punti che seguono, e dunque si partirebbe da iniziative già concretizzate, ad iniziare dal processo telematico.

Naturalmente chiunque potrà andare ad implementare questo gruppo.

#### **1) Attività di informazione costante**

Il C.N.F. svilupperà una comunicazione costante con gli Ordini avente a oggetto le novità tecnico-giuridiche nel campo dell'informatica.

Si pensi alle normative interne e sovranazionali che sempre più richiederanno agli Ordini conoscenza e applicazione delle stesse.

## **2) Comunicazioni tra C.N.F. e Ordini**

Si valuta di promuovere l'uso del VOIP (Voice Over IP) al posto della telefonia tradizionale, che consente un abbattimento dei costi e che può facilmente evolvere in sistemi più versatili d'incontro tra i componenti dei vari Consigli degli Ordini e quelli del C.N.F., quali le videoconferenze, che potrebbero evitare molte trasferte, dispendiose in termini di tempo e denaro (per quanto occorra, si ricorda che detti sistemi VOIP sono modalità sicure di trasmissioni di dati).

Occorre altresì promuovere l'uso di *software* di condivisione, che consentono l'uso di aree condivise nelle quali scambiarsi materiale in modalità sicure.

## **3) Programma Gestionale del C.N.F. e degli Ordini**

Mediante il sito si potrà accedere a un programma che consentirà la gestione degli Albi, della contabilità, della formazione e dei procedimenti disciplinari, sia per il C.N.F., sia per i singoli Ordini. Tale programma inoltre dovrebbe essere predisposto in forma modulare di modo che i singoli Ordini abbiano la possibilità di adattarlo alle proprie esigenze

Il programma dovrà prevedere la tenuta informatica degli Albi *on-line* in via esclusiva o accanto alla gestione locale degli stessi (in tale ultima ipotesi prevedendo un *back up* periodico obbligatorio). Tutti i relativi dati potranno essere conosciuti *on-line* da ciascun Ordine mediante l'accesso con autenticazione forte (a tutela della riservatezza di tali dati). Ciò consentirà anche al C.N.F. di avere una conoscenza costante e aggiornata in tempo reale dei dati di ogni iscritto, come se ci fosse un Albo nazionale.

Il sistema, inoltre, renderà automatizzati i controlli incrociati degli iscritti agli Albi con gli iscritti alla Cassa Forense.

Accedendo al sito potrà essere gestita dal personale amministrativo la contabilità, in particolare i pagamenti e gli incassi. In tal modo potrà essere conosciuta in tempo reale la situazione da ciascun consiglio, saranno infatti evidenziati i mancati pagamenti delle quote e quant'altro.

In questo modo le procedure di pagamento e di controllo delle stesse verranno semplificate.

Il sistema potrà prevedere anche pagamenti *on-line*, con scarico diretto dell'operazione dal sito, con l'inserimento automatico in contabilità dell'operazione e la stampa contestuale della ricevuta da parte dell'utente in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale. Anche le funzionalità del procedimento disciplinare potranno essere affidate integralmente al programma, che evidenzierà le scadenze, gli adempimenti e potrà costituire un utile sistema di ricerca della pratica.

Va favorita la smaterializzazione del fascicolo disciplinare, nel senso che i singoli Consigli dell'Ordine dovrebbero "caricarla" mediante "*upload*" nel sito. In tal modo si aprirebbe la strada al processo disciplinare telematico, che consentirebbe alle parti e al relatore e, comunque, a tutti i soggetti autorizzati, di poter visionare ogni documento o atto da qualsiasi *computer*.

L'accesso a tali dati, dovrebbe avvenire mediante autenticazione "forte" con l'utilizzo di dispositivi di autenticazione (non con sole *username* e *password*).

Considerata la mole di dati che il Consiglio Nazionale Forense e i singoli Ordini si trovano a gestire per finalità istituzionali e non solo (tenuta albi, procedimenti disciplinari, formazione continua, etc.), risulta imprescindibile favorire lo scambio di informazioni attraverso strumenti informatici interoperabili e in grado di dialogare. Proprio per tali ragioni il sistema potrebbe essere utilissimo anche per la formazione. Mediante il proprio

sito gli Ordini potrebbero inserire gli eventi formativi accreditati. Questi ultimi andrebbero a popolare un calendario nazionale di eventi formativi. In tal modo ogni iscritto ed ente organizzatore potrebbe avere una visione completa degli stessi (anche per prevenire sovrapposizioni di date e/o argomenti). La ricerca potrebbe consentire all'utente di selezionare la materia dell'evento oppure la regione, la provincia o la città dove la conferenza si svolge (anche per metodi di ricerca multipla: per esempio città e materia). L'interessato, previa autenticazione, potrebbe iscriversi *on-line*, ricevere l'accreditamento e verificare l'ammontare dei propri crediti; potrebbe anche cancellarsi, liberando il posto a colui che è stato inserito in una sorta di "lista d'attesa". Non sarebbe così necessaria alcuna relazione al termine del triennio e d'altra parte i Consigli non avrebbero nessun onere di verifica, perché il sistema potrebbe evidenziare, entro il termine previsto, i nominativi degli iscritti che non hanno assolto l'obbligo di formazione.

#### **4) E-learning e formazione continua**

Considerati gli obblighi di formazione continua, risulta imprescindibile aprire la strada dell'*e-learning*, disciplinandolo in maniera uniforme attraverso un'integrazione del regolamento del C.N.F., in cui si stabiliscano le modalità di *e-learning* valide ai fini dell'accreditamento agli effetti dell'aggiornamento professionale.

Verrà pertanto predisposta apposita regolamentazione che disciplini in modo uniforme le modalità con cui tale strumento deve essere attuato. A tal fine si dovrà tenere presente che anche i privati, che forniranno tale servizio, dovranno osservare le predisponende regole.

Nell'approntare detto regolamento dovranno essere condivisi i criteri informativi. Tra essi si evidenziano i due più critici.

Dovranno essere individuati i soggetti autorizzati ad accreditare gli eventi: i singoli Consigli e il C.N.F. o solo quest'ultimo, in considerazione dell'aterritorialità dello strumento.

Il secondo attiene alla questione relativa alla valutazione dello strumento informatico ai fini della formazione, nel senso di considerarlo senza alcun pregiudizio o tenendo presente le potenzialità elusive che può avere tale strumento. Di conseguenza potranno essere imposte delle verifiche superiori a quelle previste per una normale conferenza. In ogni caso si ritiene necessario che il sistema consenta di verificare in maniera attendibile la presenza dell'utente davanti al *computer*, prendendo in considerazione soluzioni che fanno uso dell'autenticazione (per es. tramite *smart card* e della firma digitale per la registrazione delle presenze). Per quanto riguarda i sistemi di verifica dell'effettiva partecipazione, in relazione a quanto detto, si dovrà decidere se imporre di severi (dare puntuali risposte a domande che potranno apparire casualmente durante la conferenza, fino a sofisticate forme di individuazione, nei limiti ovviamente posti dalla privacy), o meno gravosi (cliccare su un bollino che appare casualmente e imprevedibilmente e resta per qualche secondo). Si dovrà inoltre decidere sulle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento di tali formalità: il video potrà riprendere da capo, oppure dal punto in cui è stata data la risposta corretta, ecc.

A tali fini le commissioni interessate, fra queste quella informatica, stanno esaminando le norme regolamentari in tema di applicazione dell'*e-learning* alle attività formative adottate da altre realtà professionali (per es. il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti in data 25 febbraio 2008) e le disposizioni legislative concernenti i progetti formativi in modalità *e-learning* nella Pubblica Amministrazione (Direttiva 6 agosto 2004 del Ministero per l'innovazione e le tecnologie e successive Linee guida).

Attualmente i corsi oggi presenti nel sito del C.N.F. si prefiggono la sola formazione e risultano immediatamente fruibili da chiunque; sarebbe, ovviamente, utile che il sistema fosse integrato oltre che per garantire la possibilità di ottenere l'accreditamento, anche per consentire di scaricare il materiale della conferenza in formato elettronico (diapositive o documento testuale riassuntivo o addirittura il video stesso).

Il sistema gestionale permetterebbe di effettuare statistiche e sondaggi sugli argomenti trattati, migliorando in questo modo l'offerta formativa.

### **5) Processo civile telematico e punto d'accesso**

Il Decreto del Ministro di Giustizia del 17 luglio 2008, sostituendo il precedente decreto del 14 ottobre 2004, detta le nuove regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile in attuazione al D.P.R. 123/01.

Come noto quest'ultimo contiene la disciplina del cd. Processo civile telematico (d'ora innanzi PCT) secondo cui sono ammesse la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici; l'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il "sistema informatico civile" (detto SICID).

Per quanto interessa in questa sede, giova ricordare che gli avvocati possono accedere al "mondo giustizia" esclusivamente attraverso un "Punto di Accesso" (art. 6) (d'ora innanzi PDA) e che quest'ultimo può essere attivato esclusivamente da alcuni soggetti pubblici, tra i quali il Consiglio Nazionale Forense (limitatamente ai propri iscritti e agli iscritti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati che gliene fanno delega) i Consigli dell'Ordine (limitatamente ai propri iscritti) e da soggetti privati (aventi forma di società per azioni e capitale sociale di cui al d.lgs. 385/93 art. 25). Al C.N.F., e ai Consigli dell'Ordine inoltre, vengono attribuiti compiti di certificazione dei difensori (art. 7), nonché di comunicazione ai fini dell'inserimento nei registri degli indirizzi elettronici (art. 17).

Lo stato attuale dell'arte vede due sole società per azioni iscritte nell'elenco dei Punti di Accesso, attivo presso il Ministero della giustizia: Lextel spa e Elsag Datamat spa; mentre tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati solo quelli di Milano, di Catania e di Padova hanno attivato il proprio Punto di Accesso (il primo affidandolo in gestione alla stessa Datamat, il secondo privilegiando l'*insourcing*, il terzo affidando in gestione a Lextel).

Attualmente presso il Tribunale di Milano viene utilizzato il PDA PCT per trasmettere a valore legale dei documenti informatici con apprezzabile flusso ed organizzazione, mentre altri Ordini (Napoli, Roma, Padova, Genova...) hanno sottoscritto contratti con Lextel spa, affidando alla stessa la gestione del PDA per i loro iscritti..

L'Ordine di Milano rappresenta certamente un modello organizzativo a cui guardare con grande attenzione.

E' stata istituita una "commissione mista", composta da avvocati, magistrati, cancellieri e tecnici, che periodicamente si incontra per affrontare le problematiche connesse al PCT. E' stata inoltre avviata una proficua collaborazione con l'Università e organizzato un servizio di assistenza agli utenti.

L'Ordine di Catania ha certificato il proprio PDA limitato al Polisweb nel 2005, mentre nel 2008 è stato certificato il PDA propriamente detto.

A Catania è stata istituita una struttura tecnica di supporto agli iscritti, che già utilizzano il Polisweb da quasi tre anni, fornendo un servizio capillare ad alto contenuto tecnico assicurando agli avvocati anche un'assistenza *in situ*.

Anche Padova è da poco partita con il PDA.

Le realtà di Milano, di Catania e di Padova, rappresentano modelli virtuosi per l'Avvocatura, ma non è opportuno proseguire con queste realtà a "macchia di leopardo",. anche in virtù del fatto che il PDA non rappresenta più una novità tecnologica riservata a pochi sperimentatori, ma una reale esigenza per gli avvocati, vista la recente normativa (nel D.L. 25 giugno 2008 n. 112 - convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133 -, l'art. 51 prevede notificazioni e comunicazioni per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 123/01).

In conclusione i tempi sono maturi e il C.N.F., considerato il suo ruolo istituzionale, non può attendere oltre e deve rendere operativo un proprio Punto d'Accesso Nazionale per il processo civile telematico, provvedendo anche all'organizzazione graduale di una

struttura tecnica, che possa dare assistenza, formazione e supporto a tutti gli Ordini e in particolare a quelli più piccoli, che non hanno risorse e personale sufficiente per mettere in grado i propri iscritti di adeguarsi ai cambiamenti imposti dalle normative.

## **6) Open source**

Il C.N.F. dovrà favorire ogni iniziativa che privilegi soluzioni *open source*, anche promuovendo lo sviluppo dei programmi necessari agli Avvocati per l'utilizzo del processo telematico.

Lo stesso C.N.F. dovrà essere d'impulso, inoltre, alla creazione di una "*community*" di riferimento in tale campo che, con il contributo di Avvocati e tecnici, possa ideare e sviluppare sistemi utili per l'Avvocatura.

La scelta del modello *open source*, peraltro favorita normativamente (D.Lgs. 82/05), è fondamentale per garantire:

- risparmi per tutta l'avvocatura;
- lo sviluppo di soluzioni sicure, efficienti e in continuo miglioramento;
- piena adesione al principio di indipendenza e autonomia dell'avvocatura (anche dai fornitori informatici).

I programmi dovranno essere utilizzabili indipendentemente dal sistema operativo scelto dall'utente finale (*windows, mac os, linux*).

## **7) Carta nazionale dei servizi (CNS)**

In base al DM 17.7.2008 pubblicato nella G.U. del 2.8.2008 n. 180, l'autenticazione dei soggetti abilitati al PDA dopo l'1.1.2009 dovrà avvenire necessariamente mediante *smart card* CNS. Peraltro l'obbligatorietà della CNS era già esplicitata nelle regole tecniche del 2004.

Per quanto occorra, si ricorda che la CNS (DPR 2 marzo 2004 n. 117) è il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che, quindi, ha un contenuto più ampio di quello delle *smart card* sino ad ora utilizzate,

Sotto questo aspetto possiamo fare riferimento all'esperienza dell'Ordine di Catania che, dopo aver espletato le pratiche burocratiche necessarie, dall'aprile del 2008 emette regolarmente *smart card* "Carta nazionale dei Servizi" per mano dei suoi tecnici, garantendo anche la dovuta efficienza nell'emissione di questi strumenti di cui, a breve, gli avvocati non potranno fare a meno.

## **8) Posta elettronica certificata (P.E.C.)**

Il C.N.F. deve considerare l'esigenza di dotare l'Avvocatura di un dominio di posta certificata, per consentire a ogni Collega di usufruire di una propria casella.

La Posta elettronica certificata garantisce il contenuto e permette una trasmissione sicura e rapida delle comunicazioni da e verso il C.N.F. e non solo, oltre a consentire un notevole risparmio di tempo e di denaro per il C.N.F., i singoli Ordini e gli Avvocati dovuto alla riduzione dell'uso delle raccomandate.

Questa iniziativa non può, del resto, ritenersi particolarmente ambiziosa, dato che diverse Pubbliche Amministrazioni l'hanno realizzata. È inoltre evidente a chiunque la comodità di raggiungere ogni Avvocato italiano con un'*e-mail* certificata all'indirizzo `nome.cognome@dominio.it`.

A tale proposito si segnala l'esigenza di acquisire al più presto, mediante richiesta all'Autorità competente, un dominio che identifichi gli avvocati italiani (per es. `avvocatura.it`), così come già accade da tempo per i Magistrati e i Notai. Lo stesso dominio potrebbe essere usato anche per la Posta Elettronica Certificata "tradizionale" e per la PEC per il Processo Telematico (configurando appositi domini di secondo livello, come per es. `pec.avvocatura.it` e `pecpt.avvocatura.it`).

Questo obiettivo diventa ineludibile in considerazione della previsione normativa contenuta nel Decreto Legge 185/08 del 29 novembre 2008 che obbliga i professionisti iscritti in albi istituiti con legge dello Stato a comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; gli Ordini, dal canto loro, dovranno pubblicare in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

### **9) Accesso alle basi dati**

È imprescindibile che il C.N.F. garantisca a tutti gli Avvocati la consultazione delle basi dati della Corte di Cassazione (civile e penale) e della Giustizia Amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato).

L'accesso dovrà essere improntato a criteri di interoperabilità tra strumenti elettronici, secondo il principio comunitario di "neutralità tecnologica" in maniera da consentire ai colleghi di usufruire del servizio a prescindere dal certificatore (o dal fornitore) a cui gli stessi si rivolgono.

Il C.N.F. potrà, inoltre, riuscire a ottenere per tutti gli Avvocati iscritti agli albi italiani l'accesso a Italgireweb, così come riservato attualmente solo ai Magistrati (anche onorari) e a chi accede a pagamento.

Utile studiare con le Pubbliche Amministrazioni la possibilità per gli Avvocati di accedere alle banche dati pubbliche (per esempio P.R.A., C.C.I.A.A. e altre) senza intermediazioni, aderendo al progetto, già proposto in sede comunitaria (C.C.B.E.), la carta d'identità con certificato di ruolo, che assicuri al gestore del servizio che chi sta per accedere è un Avvocato regolarmente e attualmente iscritto e autorizzato a esercitare la professione.

Appare, infine, necessario implementare sistemi di pagamento *on-line* (i Notai hanno un conto dedicato, dal quale le Amministrazioni prelevano i compensi di volta in volta).

### **10) Il sito internet del consiglio nazionale forense**

Il sito del Consiglio Nazionale Forense [www.consigionazionaleforense.it](http://www.consigionazionaleforense.it) è un sito destinato a informare gli utenti, che possono essere professionali o non. Affinché la comunicazione sia efficace è necessario che il sito sia facilmente "navigabile", nel senso che l'utente deve trovare immediatamente l'argomento di proprio interesse.

È altrettanto importante che il sito sia gradevole nell'interfaccia, che abbia funzionalità costantemente innovative e che si adegui alle esigenze dell'utente. Ne consegue che l'impostazione deve essere organizzata logicamente e in maniera intuibile, inoltre deve essere data la possibilità all'utente di personalizzarlo secondo il proprio schema logico.

Dovranno essere accorpati i vari argomenti in macro aree e ciò al fine di evitare un eccessivo numero di icone, che può portare al disorientamento del navigatore. D'altra parte dovrà essere offerta all'utente la possibilità di disporre le icone a piacimento e di organizzarle in modo differente in relazione all'interesse che ha per la notizia.

Tralasciando gli aspetti della personalizzazione, che verranno rimessi alla volontà del navigatore, i criteri relativi all'organizzazione di base dovranno essere i seguenti.

Le icone dovranno essere suddivise tra quelle che puntano a pagine interne del sito e quelle che indirizzano ad altri siti.

Esempio: i siti sulla formazione dovrebbero essere accorpati in una macro area (Scuola superiore dell'avvocatura, Terzo congresso di aggiornamento professionale, Convegni in master giuridici, Formazione Continua, E-learning per l'Avvocatura).

Non dovranno esserci diverse aree aventi lo stesso oggetto.;

Non dovranno esserci icone con lo stesso titolo che trattano argomenti diversi.

I link dovranno indirizzare a pagine costantemente aggiornate.

Lo spazio riservato alle news deve contenere le sole notizie di maggiore interesse.

I Comunicati stampa, circolari, notizie e attività, convegni e master giuridici, raccolta studi giuridici dovranno essere accorpati in apposite aree.

Le icone che puntano a siti esterni dovranno essere raccolte in una pagina apposita. Dovrà essere dato conto dell'attività del C.N.F., del Presidente (cd. "agenda del Presidente"), dei Consiglieri e delle Commissioni.

Il sito, nel testo, dovrà essere curato anche sotto l'aspetto grafico.

Il Presidente e ogni Consigliere dovranno avere una propria pagina dove, oltre il curriculum, è esplicitata l'attività svolta nel Consiglio.

Ogni commissione dovrà avere la propria pagina nella quale, oltre all'indicazione dei componenti, dovrà essere specificata la funzione e l'attività svolta.

Tutte queste pagine potranno essere aggiornate direttamente dagli interessati (o da un coordinatore delegato), mediante l'accesso all'area personale del sito.

Dovrà essere previsto un apposito spazio destinato al Cittadino.

Dovrà essere, altresì, previsto uno spazio informativo dedicato agli Ordini, con eventuale previsione di area riservata per comunicazioni da non rendere pubbliche.

Dovrà essere previsto un forum di discussione su varie tematiche, per consentire agli ordini di interloquire e interagire con i consiglieri o le commissioni del C.N.F..

Dovrà essere previsto un *feed rss*, che è un sistema che permette a ogni utente di essere costantemente aggiornato sulle novità del sito o su specifici argomenti scelti dal navigatore, senza bisogno di consultare direttamente il sito.

Altra possibilità, non necessariamente alternativa, potrebbe essere quella della *newsletter*, che è una forma di comunicazione unidirezionale, destinata a utenti previamente registrati. La differenza fra i 2 strumenti è che l'*rss* consente di consultare solamente i contenuti presenti nel sito, mentre mediante la *newsletter* si possono comunicare anche altri dati. Il limite di tale ultima forma di comunicazione è la sua unidirezionalità.

Con il *forum*, invece, la comunicazione può essere altrettanto efficace, ma è meno invasiva e soprattutto consente l'interlocuzione tra chi fa la comunicazione e chi la riceve. Dà, inoltre, anche la possibilità di scegliere l'argomento di interesse, senza bisogno di consultare l'intero documento, come avviene nella *newsletter*. Con il *forum*, infatti, vi è la possibilità di selezionare gli argomenti di interesse.

Il sito dovrà offrire una serie diversificata di servizi ai colleghi (ma anche al cittadino) con disabilità, a partire da una piattaforma CMS (*Content management system* letteralmente "Sistema di gestione dei contenuti") accessibile e conforme ai 22 requisiti contenuti nella "Legge Stanca" (Legge n. 4/04) in materia di accessibilità. A tal fine sarebbe opportuno venisse effettuata un'indagine statistica che evidenzi il numero dei colleghi con disabilità e la tipologia di disabilità stessa, in funzione dell'adeguamento del sito *web* del C.N.F. e dei servizi aggiuntivi proponibili.

Un sito così previsto prevede un'amplissima personalizzazione da parte del navigatore. In particolare nella parte "*custom*" l'utente potrà scegliere le aree che dovranno apparire e quelle da nascondere, in quanto non di interesse. Le aree potranno essere trascinate all'interno della pagina da una allocazione all'altra.

Infine le aree potranno contenere un maggior o minor numero di notizie utilizzando i segni + e -.

Nel menu, cliccando i *link*: C.N.F. o Consultazione albi, etc. si aprirà un sottomenu con i link di argomenti correlati, evidenziati con altro colore.

Il sito (*frontoffice*) potrà essere integrato con il programma gestionale (*backoffice*).

## 11) L'Avvocato europeo

Quanto finora suggerito, peraltro, trova pieno riscontro nelle iniziative in campo europeo.

A giugno 2008 – ma il documento è stato reso noto solo di recente – la Commissione europea ha rivolto al Consiglio osservazioni, promuovendo in ambito europeo una vera e propria strategia dell' "Electronic Justice".

In due parole che cosa ci propone l'E-Justice Strategy? Alcuni principi e propositi importanti:

1. aiutare la giustizia a essere amministrata con più efficienza attraverso l'Unione europea a favore del Cittadino;
2. creare una rete interoperativa europea che ponga come strumento primario la firma digitale, strumento adeguato per garantire immodificabilità e autenticazione di atti, anche ufficiali; tra le reti già esistenti è possibile visitare il sito [www.juradmin.eu](http://www.juradmin.eu), il portale comune dei casi nazionali della giustizia amministrativa (dell'Italia per esempio sono inseriti i casi del Consiglio di Stato), oltre alla rete europea dei notai e il registro dei testamenti ([www.cnue.be](http://www.cnue.be));
3. creare procedure, software, strumenti informatici in genere che garantiscano l'effettività dell'interoperatività, nonché la facile comprensione tra sistemi di firma digitale e di autenticazione in genere.

Il piano si svilupperà dal 2008 al 2013 e punterà all'agevolazione dell'accesso alla Giustizia da parte di privati, soprattutto vittime di reato, così come delle imprese, senza barriere di alcun tipo e promuovendo la cooperazione tra tutte le Autorità e i soggetti (nel rispetto delle peculiarità delle funzioni) che si occupano di Giustizia.

Il tutto naturalmente attraverso Internet e un portale dedicato interlinguistico, sì da favorire la conoscenza di diritti e opportunità anche al di fuori del proprio Paese d'origine.

Si punterà, inoltre, ai pagamenti on-line dei diritti delle Corti, così come all'inoltro delle richieste di attestazione di pendenze a carico.

Nel 2009 sarà diffuso tra gli stati membri un software per scambiare dati dei procedimenti penali.

Si pensi che già nel primo mese di sperimentazione Francia e Germania sono riuscite a scambiare tanti dati quanto era avvenuto complessivamente nei 10 anni precedenti.

Naturalmente sarà tecnicamente garantita la riservatezza delle comunicazioni, facilitato l'utilizzo della videoconferenza, così come saranno implementati strumenti di aiuto alla traduzione dei testi e creato anche un database di traduttori e interpreti disponibili e suddivisi per aree territoriali.

Per meglio comprendere la portata degli interventi del progetto il settore penale costerà approssimativamente 15 milioni di euro nel 2008 e i due settori (civile e penale) complessivamente all'incirca 26 milioni di euro per l'anno corrente.

In calce al testo della Commissione sull'E-Justice Strategy c'è una tabella con una sorta di cronoprogramma del progetto: dalla lettura di questo schema si ricava che per esempio lo studio e la valutazione della situazione attuale della firma digitale occuperà il periodo dal 2009 al 2011, mentre per l'interconnessione dei registri dei fallimenti si prevede la realizzazione entro il 2009.

Anche in sede di CCBE a Brussels si è accolta con molto favore questa iniziativa, così come già è avvenuto per iniziative di archivi di dati come Caselex, e Cibex.

Analogamente è avvenuto di recente con PenalNet, portale che agevolerà l'interconnessione di tutti i soggetti dell'Unione (compresi 300 avvocati in Italia e molti altri nel resto d'Europa) che si occupano di diritto penale.

Il CCBE, inoltre, da tempo sta cercando di indurre i Consigli Forensi nazionali ad adottare una smart card comune, con il logo del CCBE da un lato e dall'altro il logo nazionale di appartenenza dell'iscritto, che funga prima di tutto da certificato di ruolo, ma che possa anche funzionare con un software comune a tutta Europa per accedere a servizi e banche dati di libero accesso per l'Avvocatura, così come a pagamenti e a molte altre funzioni nazionali o sopranazionali.

In conclusione, il C.N.F., essendo ovviamente estraneo ad ogni logica di profitto, può raccogliere la sfida informatica nell'esclusivo interesse dell'Avvocatura, cercando di governare, e non subire, i cambiamenti in corso, e ciò con l'aiuto di tutti, nessuno escluso.